

**Decreto legge n. 19 del 02/03/2024  
convertito con modifiche con Legge  
29/04/2024 n. 56.**

**Sistema di qualificazione delle imprese e  
dei lavoratori autonomi.**

**Libener Marcello**  
**Servizio PreSAL ASL AL**



# **Modifiche al D.Lgs. 81/08 nel marzo-maggio 2024**

**Il Decreto Legge n. 19 convertito con modifiche con Legge 29/04/2024 n. 56 è composto da 46 articoli e tre allegati.**

**L'articolo che interessa la modifica del D.Lgs. 81/08 è il n. 29 al comma 19 che modifica l'art. 27 e ritocca l'art. 90 c. 9 del D.Lgs. 81/08.**

**La Legge 56 del 29/04/2024 sostituisce completamente la modifica dell'art. 27 e conferma il ritocco all'art. 90 c. 9.**

# L'articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 prima del marzo 2024.

Con riferimento all'edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta **la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi**, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile.


# **Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.**

## **Chi è tenuto?**

**Sono tenute al possesso le imprese ed i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89 c. 1 lett. a) ad esclusione delle imprese che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.**

**Per imprese e L.A. dell'Unione Europea è sufficiente un documento equivalente.**

**Non sono tenute alla patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.**



# **Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.**

**Chi la rilascia?**

**La patente a punti viene rilasciata in formato digitale dall'  
Ispettorato Nazionale del Lavoro**


# Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024.

## Patente a punti in edilizia.

### A quali condizione viene rilasciata?

Il rilascio è subordinato al possesso di:

- Iscrizione CCIAA
- Adempimento degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/08 da parte di Datori di Lavoro – Dirigenti – Preposti – Lavoratori Autonomi – Prestatori di lavoro
- DURC in corso di validità
- DVR nei casi previsti dalla normativa vigente (no per L.A.)
- certificazione di regolarità fiscale
- Designazione del Responsabile del Servizio P. e P. (no per L.A.)




**Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il  
maggio 2024.**

**Patente a punti in edilizia.**

**I requisiti come verranno dimostrati a INL??**

**Mediante autocertificazione**



**Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il  
maggio 2024.**

**Patente a punti in edilizia.**

**Da quando è obbligatoria?**

**Per il momento è indicato che sarà obbligatoria dal 1 ottobre 2024**

# **Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024.**

## **Patente a punti in edilizia.**

### **Come deve essere presentata la domanda?**

**Le modalità saranno individuate con Decreto del Ministero del Lavoro così come i contenuti informativi della patente ed i presupposti per il provvedimento di sospensione in via cautelare della patente (...vediamo dopo....)**


# **Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024.**

## **Patente a punti in edilizia.**

**Cosa succede se l'impresa o il LA operano in cantiere senza patente o documento equivalente?**

**Si applica la sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non meno di 6000 euro (non c'è diffida di cui all'art. 301-bis)**

**L'impresa viene inoltre esclusa dalla partecipazione ai lavori pubblici.**



# **Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.**

**Da quanti punti si parte?**

**La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 punti e consente di operare con la dotazione di almeno 15 punti.**

**Con Decreto saranno fissati i criteri per l'attribuzione di ulteriori punti nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati**

# Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.

**Per quali ragioni possono essere decurtati i punti?**

**Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave**

# Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024.

## Patente a punti in edilizia.

### Cosa si intende per “provvedimenti definitivi”?

Sono provvedimenti definitivi, ai sensi del comma 6, le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della Legge n. 689/81, divenute definitive

# Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.

## Cosa dice l'art. 18 del DPR 689/81?

“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.....

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento,..... eseguita nelle forme previste .....dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.


L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa”.

## **Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.**

**Le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro seguono l'iter previsto dal DPR 689/81?**

**No. La norma da seguire è il D.Lgs. 758/94 che non prevede affatto l'ingiunzione di pagamento (prevista per gli illeciti amministrativi) e non si capisce quindi come possa essere richiamata nell'iter del D.Lgs. 758/94 che riporta le modalità di estinzione di quelli che, comunque, sono in gran parte reati. In tale contesto il pagamento della sanzione amministrativa in forma ridotta è una facoltà del contravventore (volta all'estinzione del reato) e non un obbligo.**

# Contravvenzioni: la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94



**Nessuno dei passaggi di cui sopra è assimilabile all'ingiunzione di pagamento**

# **Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.**

**Come vengono (verranno) comunicati i “provvedimenti definitivi” all’INL?**

**Le modalità di trasmissione delle “sentenze definitive” che possono giungere a distanze temporali notevoli (si parla di parecchi anni) non è chiaro chi e come debba effettuare la comunicazione.**

**Il Servizio PreSAL non è a conoscenza delle sentenze definitive...sostanzialmente mai....**

**Il Tribunale: non viene citato ed è comunque dubbio che possa svolgere tale funzione**

**La Procura della Repubblica: anch’essa non viene citata....**

**???????**

## **Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.**

**Come vengono (verranno) comunicate le “ordinanze-ingiunzioni” (qualunque cosa siano) all’INL?**

**La norma prevede solo che devono essere trasmesse entro 30 giorni con modalità telematiche dall’amministrazione che le ha emanate.**

**Con quali contenuti non è chiaro così come non viene specificato lo strumento che, peraltro, non sarà affatto semplice costruire.....**

# Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.

**E' possibile per l'INL sospendere la patente di un'impresa?**

Sì, con due motivazioni.

La prima:

“la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente”.

In questa parte non si considera nemmeno che un'altra amministrazione (le ASL??!!) possa verificare una dichiarazione non veritiera e non viene ipotizzato nessun canale di comunicazione.

# Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.

**E' possibile per l'INL sospendere in via cautelare la patente di un'impresa?**

**Sì, con due motivazioni.**


**La seconda:**

“Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi.

Sembra una previsione surreale per vari motivi. Eccone alcuni:

- l'ITL non svolge attività di inchiesta infortunio (almeno nei nostri territori)
- L'individuazione di responsabilità in occasione di infortuni è operazione complessa e soggetta ad un numero molto elevato di variabili
- Le invalidità sono definite dopo mesi, a volte dopo anni dall'evento
- Non è attivo alcun sistema di segnalazione rapida degli infortuni sul lavoro da e per ITL. Esiste un sistema, peraltro parecchio difettoso, tra 118 e SPreSAL (che svolge le inchieste) o tra forze dell'ordine e SPreSAL.

**Nulla vieta che anche ITL abbia un sistema di reperibilità ma questa sembra veramente lontano dall'avvenire**



**Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024.  
Patente a punti in edilizia.**

**Allegato 1-bis del D.Lgs. 81/08**

**Riporta le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'art. 27.**

# Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.

## Allegato 1-bis del D.Lgs. 81/08 – 29 voci

Strumenti - Pagina 2 di 3 - Opzioni di visualizzazione - Chiudi

FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3 Omessi formazione e addestramento:	2
4 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13 Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:	3
17 Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, steri sotterranei e gallerie:	2
19 Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179:	1
21 Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	1
22 Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	2
23 Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'invalidità temporanea assoluta che impporti l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale invalidità permanente al lavoro:	8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta invalidità permanente al lavoro:	15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10

**Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024.  
Patente a punti in edilizia.**

**Allegato 1-bis del D.Lgs. 81/08 – Le prime 13 voci sono le stesse riportate nell'allegato 1 del D.Lgs. 81/08 che possono portare alla sospensione dell'attività imprenditoriale (valido in tutti i settori di attività).**

# Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.

## Allegato 1- bis del D.Lgs. 81/08 – Le prime voci da 1 a 13

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE DI CREDITI
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2	Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3	Omessa formazione e addestramento:	2
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1

# Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.

## Allegato 1-bis del D.Lgs. 81/08 – Le voci da 14 a 20

	FATTISPECIE	DECURTAZIONI DI CREDITI
14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	3
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	3
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Radiazioni ionizzanti)	3
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	2
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie (Luoghi confinati?)	2
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 (Luoghi confinati)	1

**Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024.  
Patente a punti in edilizia.**

**Allegato 1-bis del D.Lgs. 81/08 – Le voci da 21 a 24**

21	Condotta sanzionata ai sensi dell' <a href="#">articolo 3, comma 3, lettera a)</a> , del <a href="#">decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 23 aprile 2002, n. 73</a> :	1
22	Condotta sanzionata ai sensi dell' <a href="#">articolo 3, comma 3, lettera b)</a> , del <a href="#">decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 23 aprile 2002, n. 73</a> :	2
23	Condotta sanzionata ai sensi dell' <a href="#">articolo 3, comma 3, lettera c)</a> , del <a href="#">decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 23 aprile 2002, n. 73</a> :	3
24	Condotta sanzionata ai sensi dell' <a href="#">articolo 3, comma 3-quater</a> , del <a href="#">decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12</a> , convertito, con modificazioni, dalla <a href="#">legge 23 aprile 2002, n. 73</a> , in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1

**21: per lavoro irregolare fino a 30 gg**

**22: per lavoro irregolare tra 31 e 60 gg**

**23: per lavoro irregolare superiore a 60 gg**

**24: aggravante per lavoro irregolare di taluni soggetti (minori, stranieri, etc.)**

# Articolo 27 c. 1-bis del D.Lgs. 81/08 dopo il maggio 2024. Patente a punti in edilizia.

## Allegato 1-bis del D.Lgs. 81/08 – Le voci da 25 a 29

25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	20
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:	10

Sembra di capire che le decurtazioni avranno effetto solo a condanna definitiva e quindi dopo parecchi anni

**N.B. inabilità = invalidità (voci 26 e 27)**

# Modifica dell'art. 90 c. 9.

**Il committente o il Responsabile dei Lavori deve:**

**a) Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei LA con le modalità di cui all'allegato XVII**

**b) Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione su organico medio...etc. etc.**

**b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'art. 27 nei confronti di imprese esecutrici o dei LA, anche nei casi di subappalto ...ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA**

**c) Trasmette prima dell'inizio dei lavori copia della notifica preliminare.....**

# Modifica dell'art. 90 c. 9.

Il committente o il Responsabile dei Lavori deve:

- a) Verificare l' idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei LA con le modalità di cui all'allegato XVII
- b) Chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione su organico medio...etc. etc.
- b-bis) verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all'art. 27 nei confronti di imprese esecutrici o dei LA, anche nei casi di subappalto ...ovvero dell'attestazione di qualificazione SOA
- c) Trasmette prima dell'inizio dei lavori copia della notifica preliminare.....

**E' ragionevole pensare che così come è scritta oggi la norma l'unico effetto pratico sarà di prevedere un ulteriore passaggio burocratico, dal 1 ottobre 2024, secondo lo schema:**

# Modifica dell'art. 90 c. 9.

E' ragionevole pensare che, così come è scritta oggi la norma, l'unico effetto sarà di prevedere un ulteriore passaggio burocratico secondo lo schema:

L'impresa o il LA chiede il rilascio della patente all'INL mediante autocertificazione del possesso dei requisiti (ci saranno degli oneri?)



L'INL è verosimile che almeno in una prima fase non sia in grado di affrontare il carico amministrativo conseguente



L'impresa ed il LA opera sulla base della richiesta della patente (documentazione equivalente) o sull'eventuale rilascio della patente da parte di INL



L'impresa ed il LA consegna copia della patente o del documento equivalente al Committente o Responsabile dei Lavori unitamente alla restante documentazione prevista da art. 90 c. 9 e All. XVII